



SIOI

UNA Italy

OSSERVATORIO

sulle attività delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana

## Il riconoscimento del diritto umano ad un ambiente pulito, sano e sostenibile da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Costanza Cernusco

*Dottoressa magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino; studentessa dell'LL.M. in International Law, Geneva Graduate Institute*

**1. Introduzione** – Con la Risoluzione n. 76/300 del 28 luglio 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto umano ad un ambiente pulito, sano e sostenibile, evidenziandone l'importanza per il godimento di tutti i diritti umani da parte delle generazioni presenti e future e chiedendo che maggiori sforzi vengano fatti al fine di assicurarne la realizzazione<sup>1</sup>.

La Risoluzione è stata adottata dall'Assemblea generale per fare fronte alla cosiddetta “triplice crisi planetaria” (cambiamento climatico, inquinamento e perdita di biodiversità)<sup>2</sup>, con il sostegno di 161 voti favorevoli, nessun voto contrario e 8 astensioni<sup>3</sup>.

Il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, Inger Andersen, ha definito l'adozione della Risoluzione una vittoria per le persone e per il pianeta<sup>4</sup>. Secondo il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il riconoscimento del diritto umano ad un ambiente pulito, sano e sostenibile contribuirà a ridurre le ingiustizie ambientali, a colmare le lacune nella protezione delle persone e a conferire loro potere, oltre ad aiutare gli Stati ad accelerare l'attuazione dei loro obblighi e impegni in materia di ambiente e diritti umani<sup>5</sup>.

Il presente contributo si propone di ripercorrere per sommi capi il progressivo riconoscimento del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile nel diritto internazionale (sez. 2), per poi procedere all'analisi della Risoluzione n. 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (sez. 3). Saranno infine presentate alcune brevi osservazioni conclusive (sez. 4).

**2. Il diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972 alla Risoluzione n. 48/13 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.** Nel 1968, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha convocato la prima conferenza internazionale sull'ambiente, esprimendo preoccupazione per gli effetti del continuo e sempre più rapido deterioramento della qualità dell'ambiente umano sulla condizione dell'uomo, sul suo benessere fisico, mentale e sociale, sulla sua dignità e sul

<sup>1</sup> UNGA Res. 76/300, 'The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment' (28 July 2022) UN Doc. A/RES/76/300.

<sup>2</sup> Per una recente ed esaustiva analisi di cause, rischi e possibili soluzioni della c.d. triplice crisi planetaria, vd. United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies* (Nairobi 2021).

<sup>3</sup> UNGA 76th session, 97th meeting (AM): Meetings Coverage, 'With 161 Votes in Favour, 8 Abstentions, General Assembly Adopts Landmark Resolution Recognizing Clean, Healthy, Sustainable Environment as Human Right' (28 July 2022) UN Doc. GA/12437. Gli Stati astenuti sono: Bielorussia, Cambogia, Cina, Etiopia, Iran, Kirghizistan, Russia e Siria.

<sup>4</sup> I. Andersen, 'Statement by Inger Andersen on UN General Assembly Resolution Recognizing the Right to a Healthy Environment' (28 July 2022).

<sup>5</sup> A. Guterres, 'Hailing General Assembly Historic Resolution on Healthy, Sustainable Environment, Secretary-General Urges States to Make Text 'a Reality for Everyone, Everywhere'' (28 July 2022).

godimento dei diritti umani fondamentali<sup>6</sup>. Quattro anni dopo, le delegazioni di 113 Stati si sono riunite a Stoccolma per partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, nel corso della quale hanno convenuto che entrambi gli aspetti dell'ambiente dell'uomo, quello naturale e quello artificiale, sono essenziali per il suo benessere e per il godimento dei diritti umani fondamentali, compreso il diritto alla vita<sup>7</sup>. Non sorprende quindi che il primo principio della Dichiarazione adottata all'esito della Conferenza enunci che l'uomo ha il diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente nell'interesse delle generazioni presenti e future<sup>8</sup>.

Durante le successive conferenze internazionali in materia di ambiente, questo iniziale riconoscimento non ha però avuto seguito, non venendo né ulteriormente specificato, né tantomeno riaffermato. Nella Dichiarazione adottata al termine della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, vi è solamente un generico riferimento al diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura<sup>9</sup>. Nel corso del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002<sup>10</sup> e della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro nel 2012<sup>11</sup>, il diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile – in qualsivoglia formulazione – non è stato neppure più menzionato.

Negli anni '90, erano anche state intraprese in seno alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (sostituita nel 2006 dal Consiglio per i diritti umani) alcune iniziative volte allo studio del rapporto tra ambiente e diritti umani<sup>12</sup>. Tuttavia, poiché al tempo era ancora preponderante tra gli Stati la volontà che la protezione dei diritti umani e la conservazione dell'ambiente rimanessero questioni separate nel diritto internazionale, tali iniziative sono risultate nell'adozione di tre risoluzioni scarsamente significative, per poi essere del tutto abbandonate<sup>13</sup>.

A partire dal 2008, però, il Consiglio per i diritti umani ha adottato una nuova serie di risoluzioni riguardanti il cambiamento climatico, raggiungendo conclusioni che hanno ravvivato l'attenzione sullo stretto rapporto tra ambiente e diritti umani<sup>14</sup>. Riconosciuta

---

<sup>6</sup> UNGA Res. 2398(XXIII), 'Problems of the Human Environment' (3 December 1968) UN Doc. A/RES/2398(XXIII), par. 1 e considerando 4.

<sup>7</sup> UN Conference on the Human Environment, 'Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment' (16 June 1972) UN Doc. A/CONF.48/14/REV.1, considerando 1.

<sup>8</sup> *ibid.*, principio 1.

<sup>9</sup> UN Conference on Environment and Development, 'Rio Declaration on Environment and Development' (14 June 1992) UN Doc. A/CONF.151/26/Rev.1, annex I, par. 1.

<sup>10</sup> World Summit on Sustainable Development, 'Report of the World Summit on Sustainable Development: Johannesburg, South Africa, 26 August- 4 September 2002' (26 August- 4 September 2002) UN Doc. A/CONF.199/20\*.

<sup>11</sup> UN Conference on Sustainable Development, 'Report of the United Nations Conference on Sustainable Development: Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012' (20-22 June 2012) UN Doc. A/CONF.216/16.

<sup>12</sup> M. Limon, 'The Politics of Human Rights, the Environment, and Climate Change at the Human Rights Council: Toward a Universal Right to a Healthy Environment?' in J. H. Knox e R. Pejan (eds.), *The Human Right to a Healthy Environment* (Cambridge University Press 2018).

<sup>13</sup> *ibid.* Cfr. UN Human Rights Commission Res. 1994/65 (9 March 1994); Res. 1995/14 (24 February 1995); Res. 1996/13 (11 April 1996).

<sup>14</sup> M. Limon (n. 12). Cfr. HRC Res. 7/23 (28 March 2008); Res. 10/4 (25 March 2009).

infatti la minaccia rappresentata dal cambiamento climatico (e più in generale dal deterioramento ambientale) per il godimento e la realizzazione dei diritti umani, si è inevitabilmente posta l'esigenza di comprendere e definire come i principi e gli obblighi relativi ai diritti umani potessero essere applicati in ambito ambientale<sup>15</sup>. Nel 2011, il Consiglio per i diritti umani ha quindi richiesto all'Alto Commissariato per i diritti umani di predisporre uno studio analitico sul rapporto tra ambiente e diritti umani<sup>16</sup>, dal quale è emerso che alcuni aspetti degli obblighi in materia di diritti umani relativi al godimento di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile richiedevano ulteriori studi e chiarimenti<sup>17</sup>. Per colmare questa lacuna, il Consiglio per i diritti umani ha nominato nel 2012 un Esperto indipendente – che tre anni dopo sarebbe diventato Relatore speciale<sup>18</sup> –, assegnandogli una serie di incarichi finalizzati a definire e codificare il quadro normativo dei diritti umani relativo al godimento di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile<sup>19</sup>. Per espletare il proprio mandato, il Relatore speciale ha condotto un'estesa indagine empirica, grazie alla quale sono emersi due importanti sviluppi.

Da un lato, vari organi giurisdizionali e quasi-giudiziali operanti in ambito regionale ed internazionale hanno ampiamente evidenziato come il degrado ambientale interferisca con il godimento e la realizzazione di specifici diritti umani, tra cui il diritto alla vita, alla salute, al cibo, all'acqua, all'abitazione, alla cultura, allo sviluppo, alla proprietà, alla casa e alla vita privata<sup>20</sup>. Sulla base di questo presupposto, tali autorità hanno quindi statuito che gli obblighi degli Stati di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani si applicano nel contesto ambientale e ne hanno elaborato lo specifico contenuto (cosiddetto “*greening*” dei diritti umani)<sup>21</sup>. Nonostante la diversità di fonti e contesti, l'applicazione a questioni ambientali di norme e principi relativi ai diritti umani è risultata notevolmente coerente<sup>22</sup>. In particolare, sono stati delineati peculiari obblighi procedurali (tra cui quelli di (i) valutare gli impatti ambientali e rendere pubbliche le relative informazioni, (ii) facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale e (iii) garantire l'accesso a rimedi effettivi), obblighi sostanziali (inclusi quelli di (i) adottare ed attuare un quadro normativo per proteggere le persone dal deterioramento ambientale che interferisca con il godimento dei diritti umani e (ii) regolamentare gli attori privati al medesimo fine) e obblighi ulteriori nell'interesse di coloro che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità<sup>23</sup>.

---

<sup>15</sup> M. Limon (n. 12).

<sup>16</sup> HRC Res. 16/11, 'Human Rights and the Environment' (24 March 2011) UN Doc. A/HRC/RES/16/11, par. 1.

<sup>17</sup> HRC Res. 19/10, 'Human Rights and the Environment' (22 March 2012) UN Doc. A/HRC/RES/19/10, considerando 12.

<sup>18</sup> HRC Res. 28/11, 'Human Rights and the Environment' (26 March 2015) UN Doc. A/HRC/RES/28/11, par. 4.

<sup>19</sup> UN Doc. A/HRC/RES/19/10, par. 2.

<sup>20</sup> Per una rassegna e analisi del contenuto delle principali decisioni prese da organi giurisdizionali e quasi-giudiziali operanti in ambito regionale ed internazionale in materia di diritti umani relativi all'ambiente, vd. HRC Res. 25/53, 'Report of the Independent Expert on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, John H. Knox' (30 December 2013) UN Doc. A/HRC/25/53.

<sup>21</sup> *ibid.*

<sup>22</sup> *ibid.*

<sup>23</sup> *ibid.* Per una sistematizzazione dei principali obblighi in materia di diritti umani applicabili nel contesto ambientale, vd. anche HRC Res. 37/59, 'Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations

Dall'altro lato, il diritto ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile – espresso in diverse formulazioni – ha ottenuto ampio riconoscimento nel diritto nazionale e regionale<sup>24</sup>. Oltre un centinaio di Stati lo tutelano nei propri testi costituzionali e un pari numero di Paesi lo hanno inserito nella propria legislazione ambientale, specificandone gli aspetti procedurali e sostanziali<sup>25</sup>. Con la recente legge costituzionale n. 1/2022, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future, è stata introdotta tra i principi fondamentali della Costituzione italiana<sup>26</sup>. Il diritto ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile è stato anche incorporato in vari accordi regionali sui diritti umani, tra cui la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, il Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nel campo dei diritti economici, sociali e culturali del 1988, la Carta araba dei diritti dell'uomo del 2004 e la Dichiarazione dei diritti umani adottata dall'Associazione delle nazioni asiatiche sud-orientali nel 2012<sup>27</sup>. Il contenuto e l'ambito applicativo di questo nuovo diritto, nonché il suo rapporto con altri diritti umani, sono stati progressivamente elaborati dai competenti organi giurisdizionali e quasi-giudiziali<sup>28</sup>. In totale, sono attualmente 156 gli Stati che hanno formalmente riconosciuto il diritto ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e hanno assunto l'obbligo di rispettarlo, proteggerlo e promuoverlo<sup>29</sup>.

Sulla base di questi riscontri, il Relatore speciale ha ritenuto che il contenuto del diritto umano ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile sarebbe già stato esaurientemente discusso e definito nel corso degli anni<sup>30</sup>. Per questa ragione, ha affermato che il riconoscimento di tale diritto da parte delle Nazioni Unite sarebbe stato coerente con il diritto vigente nella gran parte del mondo, oltretutto auspicabile in quanto foriero di benefici concreti<sup>31</sup>. Tra questi ultimi, il Relatore speciale ha evidenziato l'adozione e l'attuazione di leggi e regolamenti ambientali più efficaci, l'incremento della partecipazione pubblica ai processi decisionali in materia ambientale, la riduzione delle ingiustizie ambientali, la pari considerazione del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile rispetto ai diritti sociali ed economici e, nel complesso, migliori prestazioni ambientali<sup>32</sup>. Oltre 1.350 organizzazioni della società civile<sup>33</sup> e 15 agenzie e organismi

---

Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment' (24 January 2018) UN Doc. A/HRC/37/59.

<sup>24</sup> UNGA Res. 73/188, 'Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment' (19 July 2018) UN Doc. A/73/188, par. 29.

<sup>25</sup> *ibid.*, par. 30 e 31; D. R. Boyd, 'Catalyst for Change: Evaluating Forty Years of Experience in Implementing the Right to a Healthy Environment' in J. H. Knox e R. Pejan (eds.), *The Human Right to a Healthy Environment* (Cambridge University Press 2018).

<sup>26</sup> Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

<sup>27</sup> UN Doc. A/73/188, par. 33.

<sup>28</sup> *ibid.*, par. 35.

<sup>29</sup> UNGA Res. 45/53, 'Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment' (30 December 2019) UN Doc. A/HRC/43/53, par. 11-13.

<sup>30</sup> UN Doc. A/73/188, par. 38.

<sup>31</sup> *ibid.*, par. 39.

<sup>32</sup> *ibid.*, par. 55.

<sup>33</sup> 1.350 civil society organizations, 'THE TIME IS NOW! Global Call for the UN Human Rights Council to Urgently Recognise the Right to a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment' (10 September 2020).

delle Nazioni Unite<sup>34</sup> hanno condiviso la posizione del Relatore speciale, chiedendo il riconoscimento internazionale del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile.

Con la Risoluzione n. 48/13, adottata l'8 ottobre 2021 con 43 voti favorevoli e 4 astensioni, il Consiglio per i diritti umani ha accolto queste richieste, riconoscendo formalmente il diritto umano ad un ambiente pulito, sano e sostenibile e invitando l'Assemblea generale a considerare la questione<sup>35</sup>.

**3. La Risoluzione n. 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.** Alcuni mesi dopo il riconoscimento del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile da parte del Consiglio per i diritti umani, è intervenuta in senso analogo l'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 76/300 del 28 luglio 2022<sup>36</sup>.

*3.1 Il contenuto della Risoluzione n. 76/300.* Rilevato che il degrado ambientale, il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la desertificazione e lo sviluppo non sostenibile costituiscono alcune delle minacce più pressanti e gravi alla possibilità delle generazioni presenti e future di godere effettivamente di tutti i diritti umani<sup>37</sup>, l'Assemblea generale ha innanzitutto sottolineato l'importanza di un ambiente pulito, sano e sostenibile per il godimento di tutti i diritti umani<sup>38</sup>.

Nella parte operativa della Risoluzione, l'organo plenario delle Nazioni Unite ha quindi statuito che la promozione del diritto appena riconosciuto implica l'integrale implementazione degli accordi multilaterali in materia ambientale conformemente ai principi di diritto internazionale dell'ambiente<sup>39</sup>. Inoltre, l'Assemblea generale ha invitato gli Stati, le organizzazioni internazionali, le imprese commerciali e le altre parti interessate ad adottare politiche, potenziare la cooperazione internazionale, rafforzare la *capacity-building* e continuare a condividere le buone prassi al fine di intensificare gli sforzi volti ad assicurare un ambiente pulito, sano e sostenibile per tutti<sup>40</sup>.

Relativamente a quest'ultima previsione, è interessante notare l'inclusione delle imprese commerciali – la cui responsabilità e il cui ruolo sono stati evidenziati anche nel preambolo della Risoluzione, mediante il richiamo ai Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani<sup>41</sup> – tra i soggetti invitati ad un maggiore impegno al fine di assicurare la realizzazione del diritto appena sancito. Questo riferimento riflette il progressivo sviluppo e riconoscimento degli obblighi di *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente facenti capo alle imprese, di cui sono esempi la proposta di direttiva

---

<sup>34</sup> 15 United Nations entities, 'Joint Statement of United Nations Entities' (9 March 2021).

<sup>35</sup> HRC Res. 48/13, 'The Human Right to a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment' (8 October 2021) UN Doc. A/HRC/48/L.23/Rev.1, par. 1 e 5. Per un commento alla Risoluzione, vd. A. Savaresi, 'The UN HRC Recognizes the Right to a Healthy Environment and Appoints a New Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change. What Does It All Mean?' (2021) EJIL: Talk!.

<sup>36</sup> UN Doc. A/RES/76/300, par. 1.

<sup>37</sup> *ibid*, considerando 13; in senso analogo, vd. anche *ibid*, considerando 8 e 9.

<sup>38</sup> *ibid*, considerando 17.

<sup>39</sup> *ibid*, par. 3.

<sup>40</sup> *ibid*, par. 4.

<sup>41</sup> *ibid*, considerando 16.

della Commissione europea sulla *due diligence* d'impresa in materia di sostenibilità<sup>42</sup> e il numero crescente di contenziosi instaurati sulla base di tali obblighi<sup>43</sup>.

Rispetto al contenuto del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile, l'Assemblea generale ha fatto riferimento agli obblighi di tipo procedurale e sostanziale già illustrati nei rapporti del Relatore speciale sui diritti umani e l'ambiente – richiamati infatti nel testo della Risoluzione<sup>44</sup>. Relativamente ai primi, l'esercizio dei diritti di cercare, ricevere e comunicare informazioni, di partecipare efficacemente alla conduzione del governo e degli affari pubblici e di ottenere un rimedio effettivo è stato definito essenziale per la protezione di un ambiente pulito, sano e sostenibile<sup>45</sup>. Per quanto riguarda gli obblighi sostanziali, l'organo plenario delle Nazioni Unite ha specificato che i doveri di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani si applicano anche nel contesto delle azioni intraprese per affrontare le questioni ambientali<sup>46</sup>.

L'Assemblea generale ha poi riconosciuto che le implicazioni del degrado ambientale per i diritti umani, seppur riguardando individui e comunità in tutto il mondo, sono avvertite in modo più acuto da donne e ragazze e da quei segmenti della popolazione che si trovano già in situazioni di vulnerabilità, tra cui le popolazioni indigene, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità<sup>47</sup>. Per questo, è stata evidenziata l'importanza dell'adozione di misure addizionali nell'interesse di coloro che sono particolarmente vulnerabili al degrado ambientale<sup>48</sup>.

Tra i soggetti destinatari di queste misure addizionali, spicca però l'assenza dei cosiddetti “difensori dei diritti umani ambientali” – individui e gruppi che, a titolo personale o professionale e in modo pacifico, si adoperano per proteggere e promuovere i diritti umani relativi all'ambiente<sup>49</sup>. Costoro si trovano infatti ad affrontare un numero crescente di aggressioni, intimidazioni e molestie, a cui si aggiungono sovente stigmatizzazione e criminalizzazione<sup>50</sup>. Come osservato da numerose delegazioni una volta approvata la Risoluzione, è stata persa un'importante opportunità per mettere in risalto il ruolo di questi individui e gruppi, nonché per segnalare l'ulteriore protezione di cui necessitano urgentemente<sup>51</sup>.

---

<sup>42</sup> Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937, COM(2022)71 final (23 February 2022).

<sup>43</sup> J. Setzer e C. Higham, 'Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot' (2022) Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, pp. 33-36.

<sup>44</sup> UN Doc. A/RES/76/300, considerando 14, 15 e 18.

<sup>45</sup> *ibid*, considerando 14.

<sup>46</sup> *ibid*, considerando 15.

<sup>47</sup> *ibid*, considerando 11.

<sup>48</sup> *ibid*, considerando 15.

<sup>49</sup> UNGA Res. 71/281, 'Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders' (3 August 2016) UN Doc. A/71/281, par. 7.

<sup>50</sup> HRC Res. 40/11, 'Recognizing the Contribution of Environmental Human Rights Defenders to the Enjoyment of Human Rights, Environmental Protection and Sustainable Development' (21 March 2019) UN Doc. A/HRC/RES/40/11; United Nations Environment Programme, *Environmental Rule of Law: First Global Report* (Nairobi 2019).

<sup>51</sup> UN Doc. GA/12437, interventi di Regno Unito, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti e Unione Europea.

Infine, poiché le cause e le conseguenze della triplice crisi planetaria sono globali e prescindono dai confini statali, gli sforzi che gli Stati devono perseguire “internamente” non sono evidentemente sufficienti per la realizzazione del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile. L’Assemblea generale ha quindi riconosciuto il ruolo essenziale della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo nel rafforzamento della loro capacità individuale, istituzionale e tecnologica<sup>52</sup>.

Questa formulazione è stata però criticata da diversi Stati, che avrebbero preferito un riferimento esplicito al principio delle responsabilità comuni ma differenziate<sup>53</sup>. Secondo alcuni, la Risoluzione avrebbe dovuto includere un riferimento alla responsabilità storica dei Paesi sviluppati e alla necessità che essi siano in prima linea nel modificare gli attuali modelli di produzione e consumo<sup>54</sup>. Nello specifico, è stato espresso disappunto per la mancanza di un linguaggio forte sulla fornitura di risorse finanziarie, sulla *capacity-building* e sul trasferimento di tecnologie, tutti elementi ritenuti necessari da vari Paesi in via di sviluppo per poter attuare il diritto riconosciuto nella Risoluzione in buona fede e senza compromettere il proprio diritto allo sviluppo<sup>55</sup>. È stata quindi evidenziata la necessità di intraprendere discussioni sull’attuazione di misure che tutelino il diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile e garantiscano al contempo una distribuzione equilibrata ed equa delle responsabilità<sup>56</sup>.

*3.2 Il valore giuridico della Risoluzione n. 76/300.* Per quanto abbiano un’indubbia rilevanza dovuta alla rappresentatività dell’Assemblea generale (che riunisce tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite), le risoluzioni adottate da tale organo non sono in genere giuridicamente vincolanti, ma esprimono piuttosto pareri e raccomandazioni sostenuti da maggioranze più o meno consistenti<sup>57</sup>.

Come già accennato, la Risoluzione n. 76/300 ha ricevuto il favore di 161 Stati, nessun voto contrario e 8 astensioni. Nonostante l’ampiezza del consenso riscosso, nel corso delle discussioni precedenti e successive all’adozione della Risoluzione è stato a più riprese affermato che non esisterebbe alcuna fonte di diritto internazionale che garantirebbe l’obbligatorietà del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile<sup>58</sup>. Peraltro, non sarebbe neanche ancora stata raggiunta un’intesa comune relativamente al contenuto e all’ambito di applicazione di tale diritto, che avrebbe quindi necessitato di maggiore riflessione ed elaborazione prima di essere formalmente riconosciuto<sup>59</sup>. Queste osservazioni si sono rivelate determinanti per alcuni Stati, che tuttavia, riconoscendo l’importanza della questione, non hanno votato contro l’adozione della Risoluzione, ma

---

<sup>52</sup> UN Doc. A/RES/76/300, considerando 10.

<sup>53</sup> UN Doc. GA/12437, interventi di Pakistan, Brasile, Siria e India. Per un’illustrazione del principio delle responsabilità comuni ma differenziate nel diritto internazionale ambientale vd. P. Cullet, ‘Differentiation’ e W. Scholtz, ‘Equity’ entrambi in L. Rajamani e J. Peel (eds.), *The Oxford Handbook of International Environmental Law* (2<sup>nd</sup> edn, Oxford University Press 2021).

<sup>54</sup> UN Doc. GA/12437, intervento del Nicaragua.

<sup>55</sup> *ibid*, interventi di Brasile e Nicaragua.

<sup>56</sup> *ibid*, intervento della Bolivia.

<sup>57</sup> Per una descrizione più approfondita del valore giuridico delle risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, vd. M. N. Shaw, *International Law* (8<sup>th</sup> edn, Cambridge University Press 2017), pp. 85-87, 928-30.

<sup>58</sup> UN Doc. GA/12437, interventi di Russia, Pakistan, Iran, Regno Unito e Bielorussia.

<sup>59</sup> *ibid*, interventi di Iran, Regno Unito, Canada, Giappone e Cina.

hanno preferito astenersi<sup>60</sup>. Numerose altre delegazioni, invece, hanno sostenuto il riconoscimento del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile, ma hanno voluto sottolinearne la sola rilevanza politica, in alcuni casi escludendone espressamente conseguenze giuridiche<sup>61</sup>.

Ciononostante, la non vincolatività della Risoluzione non ne comporta di certo l'impossibilità di produrre effetti rilevanti, anche sul piano giuridico. Al riguardo, valgano come esempio le conseguenze del riconoscimento del diritto all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari avvenuto mediante la Risoluzione dell'Assemblea generale n. 64/292 del 2010<sup>62</sup>. In un rapporto presentato dal competente Relatore speciale al Consiglio per i diritti umani in occasione dei dieci anni dal riconoscimento di tale diritto, è emerso che la Risoluzione ha dato adito allo sviluppo di una definizione più precisa, incisiva e condivisa del diritto e della sua correlazione con altri diritti umani, oltreché all'elaborazione di misure innovative ed efficaci per realizzarlo<sup>63</sup>. Inoltre, numerosi Stati hanno introdotto il diritto all'accesso all'acqua pulita e ai servizi igienico sanitari nelle proprie costituzioni o in altre fonti normative e istituito autorità indipendenti per monitorarne l'implementazione<sup>64</sup>. Infine, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in merito si è accresciuta e svariati tribunali hanno ripreso nelle loro decisioni il contenuto della Risoluzione<sup>65</sup>.

È quindi verosimile che la Risoluzione n. 76/300 possa fare da catalizzatore per lo sviluppo dei sistemi giuridici nazionali e internazionali, come avvenuto in seguito al riconoscimento dell'Assemblea Generale del diritto all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari. Pur non essendo giuridicamente vincolante, la Risoluzione ha anche un'immediata rilevanza interpretativa, avendo chiarito che la conservazione dell'ambiente e l'implementazione degli accordi multilaterali in materia ambientale sono fondamentali per il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti umani. Inoltre, in quanto espressione dell'organo plenario delle Nazioni Unite, il riconoscimento del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile rafforzerà la posizione di coloro che intendano contestare in sede contenziosa a Stati e attori privati la mancata adozione di misure adeguate e tempestive per affrontare la triplice crisi planetaria. Peraltro, è possibile che la Risoluzione contribuisca anche alla formazione di norme di diritto internazionale giuridicamente vincolanti. Non è infatti inusuale che una risoluzione dell'Assemblea generale fornisca la base per l'adozione di un trattato internazionale: basti pensare alla Dichiarazione universale dei diritti umani<sup>66</sup> o alla Dichiarazione sullo spazio extra-atmosferico<sup>67</sup>. Invece, più difficilmente il consenso prestato al riconoscimento del diritto

---

<sup>60</sup> *ibid.*, interventi di Russia, Iran, Bielorussia e Cina.

<sup>61</sup> *ibid.*, interventi di Pakistan, Regno Unito, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti, India ed Egitto.

<sup>62</sup> UNGA Res. 64/292, 'The Human Right to Water and Sanitation' (28 July 2010) UN Doc. A/RES/64/292.

<sup>63</sup> HRC Res. 45/11, 'Report of the Special Rapporteur on the Human Rights to Safe Drinking Water and Sanitation' (6 August 2020) UN Doc. A/HRC/45/11.

<sup>64</sup> *ibid.*

<sup>65</sup> *ibid.*

<sup>66</sup> UNGA Res. 217 A (III), 'Universal Declaration of Human Rights' (10 December 1948) UN Doc. A/RES/217(III), cui è seguita l'adozione nel 1966 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

<sup>67</sup> UNGA Res. 1962 (XVIII), 'Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space' (13 December 1963) UN Doc. A/RES/1962(XVIII), cui è seguita l'adozione nel 1967 del Trattato sullo spazio extra-atmosferico.

ad un ambiente pulito, sano e sostenibile potrebbe costituire una condotta rilevante ai fini della formazione di una norma consuetudinaria. Come già osservato, numerosi Stati hanno escluso che il proprio supporto alla Risoluzione rifletta o abbia conseguenze sul diritto internazionale vigente, attribuendogli significato esclusivamente politico.

**4. Osservazioni conclusive.** Mediante la Risoluzione n. 76/300, è stato formalmente riconosciuto che ogni essere umano ha il diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile. Tale diritto deve essere rispettato, protetto e promosso in ogni parte del mondo, anziché solamente negli Stati che lo hanno introdotto nel proprio ordinamento giuridico. In questo modo, l'Assemblea generale ha colmato quella che era stata definita una lampante lacuna nell'architettura del diritto internazionale dei diritti umani<sup>68</sup>. Affermando con forza l'importanza della conservazione dell'ambiente per il benessere, se non perfino la sopravvivenza, dell'umanità intera, la Risoluzione ha anche il potenziale di favorire l'adozione e l'attuazione delle misure economiche, sociali e ambientali necessarie a proteggere le persone e il pianeta – non solo da parte delle autorità pubbliche, ma anche all'interno del settore privato. Peraltro, il riconoscimento esplicito da parte dell'Assemblea generale del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile conferirà ulteriore legittimazione agli individui, alle comunità, alle organizzazioni della società civile e alle autorità giurisdizionali e quasi-giudiziali nel contribuire all'adozione di leggi e regolamenti ambientali adeguati e nell'esigerne l'effettiva attuazione. In conclusione, la Risoluzione n. 76/300 rappresenta un importante passo in avanti verso un'azione ambientale più ambiziosa, efficace e giusta, ma da sola non può essere sufficiente. Affinché il riconoscimento dell'Assemblea generale abbia significato e conduca ai cambiamenti sperati, dovranno ora seguire sforzi concreti per realizzare il diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile.

*Ottobre 2022*

---

<sup>68</sup> UN Doc. A/73/188, par. 53.